



COMUNE DI PRIMALUNA
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO
COMUNALE
per la disciplina delle sagre e delle
feste paesane/ecofeste**

Approvato con delibera C.C. n. _____ del _____.2016

INDICE

Titolo I

Oggetto del regolamento

Art. 1 Finalità del Regolamento

Titolo II

Svolgimento e programmazione di sagre e feste paesane

Art. 2 Definizione di sagra e festa paesana

Art. 3 Soggetti organizzatori

Art. 4 Attività non consentite

Art. 5 Programmazione annuale

Art. 6 Spostamento luogo data

Art. 7 Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

Art. 8 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Titolo III

Ecofeste

Art. 9 Principi e finalità generali

Art. 10 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 11 Disposizioni generali

Art. 12 Condizioni per l'ottenimento del logo "Ecofeste"

Art. 13 Criteri di valutazione per l'ottenimento del logo "Ecofeste"

Titolo IV

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 14 Disposizione generale

Art. 15 Attività di somministrazione

Art. 16 Prescrizioni di sicurezza

Art. 17 Attività rumorose

Art. 18 Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

Art. 19 Patrocinio comunale.

Art. 20 Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o contributo

Art. 21 Altri adempimenti fiscali e contributivi

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 22 Zone sottoposte a tutela

Art. 23 Responsabilità

Art. 24 Sanzioni

Art. 25 Entrata in vigore

Art. 26 Vigilanza

Art. 27 Disposizioni transitorie

Titolo I

Oggetto del Regolamento

Art.1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane ed ecofeste nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici nel rispetto delle Linee guida fissate dalla regione Lombardia con DGR X/5519 del 2 agosto 2016 ai sensi dell'art 18 ter comma 1 della L.R. 6/2010.

Titolo II

Svolgimento di sagre e feste paesane

Art.2

Definizione di “sagra” e “festa paesana”

1. Per sagre e feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, o comunque con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata, che sono legate a tradizioni folcloristiche, gastronomiche di promozione turistica e culturale finalizzate alla socialità, alla promozione ed all'aggregazione comunitaria.

2. Tali manifestazioni hanno un carattere temporaneo e sono finalizzate a reperire fondi da destinare esclusivamente a finalità sociali o benefiche.

Art. 3

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
- b) gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- c) l'amministrazione Comunale;
- d) i partiti politici;
- e) gli organismi religiosi;
- f) le associazioni sindacali.

Art. 4

Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5

Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre e delle feste paesane ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane dovranno dare comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, con lettera indirizzata all'ufficio Attività Produttive, della sagra o festa che intendono organizzare nell'anno, indicando:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione dell'iniziativa;
- e) Ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- f) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- g) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) Programma di massima della manifestazione;
- i) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

La mancanza di uno dei dati sopra riportati determina l' inammissibilità dell'istanza , salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di 7 giorni dalla richiesta del Comune:

3. Prima dell'inizio della sagra il Comune potrà richiedere idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

6. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane e rionali ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;

7. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione

Lombardia. Esso costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre ricorrenti, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo, salvo che per circostanze ed imprevedibili esigenze, la Giunta comunale autorizzi ulteriori feste e sagre.

5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste in tutto il territorio comunale.

6. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

Art. 6

Spostamento luogo e data

1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata del soggetto organizzatore.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 7

Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

1. Non è ammessa la concomitanza di sagre e feste paesane nel medesimo luogo (capoluogo, frazione); è ammessa la concomitanza fra una sagra ed una manifestazione di promozione turistica e/o culturale che preveda la sola somministrazione di bevande o di assaggi di prodotti tipici.

2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità:

- a) alla sagra tipica Regionale
- b) alla sagra storicamente più antica;
- c) al grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.

3. Le iniziative alla prima edizione potranno essere autorizzate soltanto previo parere della Giunta Comunale in periodi nei quali non sono previste altre manifestazioni in calendario.

4. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.

Art. 8

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, verrà concesso agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Titolo III Ecofeste

Art. 9

Principi e finalità generali

1. Il Comune di PRIMALUNA intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere aperte al pubblico, organizzati sul territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - Prevenire e/o ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;

- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale destinato allo smaltimento a favore della quota destinata al recupero e al riciclo;
- rendere più economica la gestione dei rifiuti;
- evitare e/o diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- utilizzare feste e sagre come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la Comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Art. 10

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento hanno la finalità di aiutare tutti gli organizzatori di feste e sagre a ridurre la produzione di rifiuti e quindi disciplinare la loro corretta gestione.

Art. 11

Disposizioni Generali

a) Responsabile per i rifiuti

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'ente organizzatore (ente, associazione, comitato, persona fisica o giuridica, etc.) dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa da comunicare al SUAP almeno una settimana prima dell'inizio della festa.

Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata e i contenitori per i vuoti a rendere oltre agli spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non.

Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio da cucina esausto, se presente.

b) Fornitura Materiale per la Raccolta differenziata

Il materiale per la gestione della raccolta differenziata potrà essere fornito dal Comune.

c) Utilizzo delle stoviglie

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande organizzati nel territorio comunale in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico dovranno puntare all'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili ¹, compostabili ², riciclabili ³ per l'ottenimento del punteggio minimo secondo il punteggio espresso dalla tabella all'art. 12.

¹ Sono le stoviglie tradizionali in ceramica, terracotta, vetro, metallo o altro materiale. Sono sicuramente un'ottima soluzione in quanto non generano alcun rifiuto, essendo lavabili e quindi completamente riutilizzabili. Il lavaggio delle stoviglie dovrà essere effettuato con detersivi biodegradabili;

² Sono stoviglie formate da biopolimeri derivanti da amidi vegetali che possono essere raccolte assieme ai resti di cibo come rifiuto umido (piatti, bicchieri e posate in Mater-Bi®, Polilattato - P.L.A., etc.)

³ Sono stoviglie che, se correttamente separate, possono essere completamente recuperate mediante riciclo. Non richiedono particolari risorse da un punto di vista organizzativo, se non la raccolta separata dal resto dei rifiuti (piatti e bicchieri in plastica riciclabile in Polipropilene PP; Polistirene – PS)

Le stoviglie compostabili e/o riciclabili dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta corrispondente tenendo sempre conto dell'impatto sul punteggio.

d) Imballaggi dei prodotti

Tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle suddette manifestazioni dovranno essere forniti con il minor ricorso possibile agli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti.

Per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose.

Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice la loro gestione, evitando quegli imballaggi (poliaccoppiati) che per la loro natura sono destinati allo smaltimento.

Per le bevande si dovrà preferire il sistema di erogazione, mescita, diretta (alla spina) e/o del vuoto a rendere.

e) Materiale informativo

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta riciclata e/o ecologica, compresi eventuali tovaglie e tovagliette, per ottenere un maggior punteggio. Tutti i materiali o i messaggi informativi, oltre al logo stesso, dovranno prevedere similmente la seguente dicitura: "Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di PRIMALUNA Assessorato all'ambiente". La concessione del "logo Ecofesta" integra la concessione per l'utilizzo in contemporanea dello stemma comunale da abbinare al "logo Ecofesta" su ogni strumento di comunicazione dell'iniziativa.

Art. 12

Condizioni per l'ottenimento del logo "ecofeste"

1 Per ricevere il logo Ecofeste le manifestazioni devono soddisfare tutti i requisiti di carattere obbligatorio ed alcuni requisiti di carattere facoltativo.

2 Le proposte pervenute saranno valutate dal SUAP, ai fini dell'ammissibilità delle manifestazioni per l'attribuzione del logo "Ecofesta" e per l'eventuale assegnazione delle agevolazioni secondo l'impegno nel soddisfare i requisiti richiesti, di seguito riportati:

CRITERI	PUNTEGGIO
1) INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E FORMAZIONE DI TUTTI GLI OPERATORI DELL'ECOFESTA SULLE PRATICHE DI CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI	OBBLIGATORIO
2) AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI	
Utilizzo di stoviglie riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili, compostabili nella somministrazione dei pasti e delle bevande	
Piatti e posate per tutte le portate	5 punti
Piatti e posate per almeno due portate	2 punti
Per tutti i bicchieri inclusi quelli per bibite e birra anche al banco	5 punti
Per l'intero servizio piatti posate bicchieri biodegradabili / riciclabili / compostabili	12 punti
Per l'intero servizio piatti posate bicchieri riutilizzabili,	15 punti
Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o	

residui alimentari	
accordi con canili e simili per recupero alimenti non utilizzati	1 punto
3) RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Presenza di contenitori e istruzioni per la raccolta differenziata	OBBLIGATORIO
Comunicazione momento formativo esposizione di cartelli in zone visibili	OBBLIGATORIO
Volantini e manifesti, tovagliette con descrizione dell'iniziativa, tutti fatti con carta ecologica	4 punti
Volantini e manifesti, tovagliette con descrizione dell'iniziativa, tutti fatti con carta riciclata	5 punti
4) ALTRI ASPETTI AMBIENTALI	
Utilizzo alimenti biologici e a Kilometro Zero	4 punti
Detergenti con etichetta ecolabel	1 punto

Art. 13

Criteri di valutazione per l'ottenimento del logo Ecofeste

1 La valutazione delle proposte sarà effettuata sulla base del punteggio ottenuto dall'apposito modulo di richiesta/partecipazione (ricavato dalla tabella dei CRITERI all'art. 12) compilato in maniera corretta ed esaustiva. In seguito alla valutazione delle proposte verrà diversificato il livello di agevolazione proporzionale al punteggio acquisito.

Le modalità e le tipologie delle agevolazioni concesse saranno determinate dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12. In ogni caso la concessione dell'agevolazione sarà preceduta da opportune verifiche effettuate dall'Ufficio competente circa l'effettività di quanto dichiarato.

2 Chi avrà soddisfatto i criteri indicati come obbligatori e avrà raggiunto un punteggio minimo di 12 punti al punto 2 della tabella all'art. 12 (Azione di riduzione dei rifiuti) ed un punteggio complessivo di almeno 15 punti totali, beneficerà dell'attribuzione del logo Ecofesta.

Titolo IV

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 14

Disposizione generale

1. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:

- commercio su aree pubbliche
- commercio di cose antiche ed usate
- attività di scambio tra hobbisti
- vendita di prodotti artigianali
- vendita di prodotti agricoli
- somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
- pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
- fuochi d'artificio
- installazione di giostre
- manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza).

2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso l'Ufficio di Polizia Locale Unificata e Attività Produttive del Comune di PRIMALUNA. Gli uffici forniranno i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi e le informazioni in merito ai titoli abilitativi rilasciati da altri enti.

Art. 15

Attività di Somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA da presentarsi all'Ufficio Attività Produttive. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambientali e di sicurezza.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

3.. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

Art. 16

Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;

2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e

della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.

c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.

e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

3. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

a) i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

b) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

Art. 17

Attività Rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

2. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Art. 18

Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.

2. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. 3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Attività Produttive del Comune prima di ogni manifestazione.

4. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Art. 19

Patrocinio Comunale. Ammissione al Patrocinio Comunale.

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.
2. Il Patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto o su proposta della Giunta Comunale.
3. La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui :
 - a) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
 - c) sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni, della legalità e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
 - d) risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
 - e) sia legata alle tradizioni locali;
 - f) abbia carattere nazionale o internazionale;
 - g) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.
4. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.
La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 20.13

Art. 20

Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o di contributo

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un contributo economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
2. Per quanto concerne la concessione di contributi economici, il richiedente dovrà inoltrare per tempo (almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione) domanda scritta allegando programma dettagliato, preventivo di spesa e una dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti oltre all'elenco degli eventuali sponsor.
3. L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.
4. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di PRIMALUNA e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio. La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.
5. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di PRIMALUNA.
6. E' ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta appaia al fondo del messaggio e a caratteri più piccoli.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio e del contributo anche per successive analoghe iniziative.

Art 21

Altre disposizioni fiscali e contributive

1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, tenuto conto della vigenza di regimi agevolativi riservati agli Enti non commerciali ed alle Onlus, cui gli organizzatori potranno fare ricorso ricorrendone i presupposti.

2. Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

3. Al momento della richiesta dei titoli abilitativi presso l'Ufficio competente del Comune sarà consegnato, agli organizzatori degli eventi, un prospetto informativo contenente indicazioni sulle disposizioni al momento vigenti in materia tributaria, con indicazione delle relative fonti normative.

Titolo IV Disposizioni Finali

Art. 22

Zone sottoposte a tutela

1. Il comune individua le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della l.r. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

Art. 23

Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 24

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 26

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 27

Disposizione transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste paesane che si svolgeranno nel 2017. In relazione alle istanze di inserimento nel calendario – programma annuale 2017, le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2016.